

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Come individuare la natura paradisiaca del dividendo estero - prima parte***

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri di più >](#)



Il primo punto da segnalare è che **non sono considerati paradisiaci i dividendi** provenienti da **Paesi comunitari o dello Spazio economico europeo** che scambia informazioni, ossia Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Si trascura, in questa sede, il caso dei dividendi provenienti da un paradiso fiscale attraverso una **società non paradisiaca conduit**.

Per individuare se un dividendo risulta essere paradisiaco si deve in prima battuta **valutare la previsione dell'articolo 1, comma 1007, L. 205/2017** secondo cui, se la società estera non è paradisiaca nel momento in cui matura l'utile, il **dividendo sarà per sempre white**.

Vale, in sostanza, il principio per cui **ciò che matura nel mondo “white” rimane “white” per tutta la vita**, anche se distribuito quando la società è “**black**”.

La norma, tuttavia, **non disciplina l'ipotesi inversa**, ossia quella in cui il dividendo matura in un periodo in cui la società è “**black**”.

In tal caso, infatti, **non si può affermare che il dividendo sia automaticamente “black” in quanto la norma nulla prevede al riguardo**.

Il principio di diritto n. 17/2019 ha previsto che, in questo caso, **si deve applicare il test previsto nella circolare 35/E/2016**.

Il test si articola in **due esami**.


Un **primo esame** prevede l'analisi dell'anno di **percezione** dell'utile. Se la società risulta essere **paradisiaca in tale momento**, ovviamente in base alle regole vigenti **pro tempore** ossia al momento della percezione, il **dividendo risulta essere paradisiaco e l'analisi si esaurisce**.

Diversamente, **se la società estera non risulta essere paradisiaca** al momento della percezione, si deve **esaminare la natura paradisiaca o meno al momento della maturazione**.

Tuttavia, mentre in base al [comma 1007](#) citato in precedenza, l'esame viene fatto con le regole vigenti **pro tempore**, ossia al momento di maturazione, il test della [circolare 35/E/2016](#) impone di **esaminare il passato con le regole del momento della percezione**.

Si propone il seguente **diagramma di flusso** che sintetizza le diverse casistiche.

**Figura n. 1 – come individuare la natura paradisiaca dei dividendi**



A questo punto si rende necessario appurare quali sono stati, nel corso degli anni, i **criteri utilizzati dal legislatore per individuare la natura paradisiaca del dividendo**.

Approfondiremo il tema in un **successivo intervento**.